

**RELAZIONE ANNUALE SULL'EFFICACIA DELLE MISURE DI  
PREVENZIONE ADOTTATE NEL P.T.P.C. (TRIENNIO 2016/2018)  
APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
FORLÌ- CESENA CONGIUNTAMENTE ALLA FONDAZIONE FORENSE DI  
FORLÌ- CESENA**

I sottoscritti **Avv.ti Roberto Roccari**, nominato, in data 26.01.16, responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e responsabile della trasparenza (RT) ai sensi dell'art.1 comma 7 L.190/12 per la Fondazione Forense e **Fabio Malpezzi**, nominato responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza in data 19/09/2016 per il Consiglio dell'Ordine

*premesse*

Che, con il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97, è stato introdotto, nel D. Lgs. 33/2013, l'art. 2 bis che delinea, in particolare al suo comma 2, gli ambiti soggettivi di applicazione della normativa regolante gli obblighi di trasparenza e gli oneri ad essa collegati;

Che, con il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97, è stato introdotto, nell'art. 1 della L. 190/12, il comma 2 bis, che viene a specificare l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicabilità della normativa ivi contenuta e relativa all'adozione di un piano di prevenzione della corruzione;

Che, conseguentemente, con delibera dell'Anac n. 831 del 3.08.2016 di adozione del Piano Nazionale Anticorruzione, sono state definite delle linee guida per quanto concerne l'adozione di un piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, da parte dei Consigli degli Ordini;

Che suddetta delibera si è resa necessaria anche perchè, dai novellati artt. 2 bis del D. Lgs. 33/13 e 1 della L. 190/12, si ricava esplicitamente che le normative in oggetto siano applicabili solo in quanto compatibili con l'attività concretamente svolta dai Consigli dell'Ordine;

Che, in quella sede, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, rinvia ad ulteriore e specifica delibera- ad oggi non ancora adottata-, che delinei analoghi parametri (*rectius* linee guida) anche per gli enti che siano partecipati/ controllati da quegli stessi soggetti sui quali gravano immediatamente gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;

Che il Consiglio dell'Ordine e la Fondazione Forense hanno adottato, per il triennio 2016/ 2018, un piano congiunto per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione;

Che l'art.1 comma 14 L.190/12 prevede che entro il 15 dicembre di ogni anno il RPC debba redigere una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC (cfr P.N.A. 2013 par.3.1.1 pag.30 ss).

§§§§§§§§

Premesso quanto sopra gli scriventi osservano quanto segue.

La complessa e articolata normativa in esame sta andando, via via, chiarendosi soprattutto a seguito dell'adozione del D. Lgs. 97/2016.

In particolare, per quel che attiene il Consiglio dell'Ordine.

A seguito dell'entrata in vigore del Piano Nazionale Anticorruzione da parte dell'Anac con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, il Consiglio dell'Ordine, durante la seduta del 19/09/2016, in ottemperanza alla nuova disciplina, ha nominato nuovo responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Consigliere Fabio Malpezzi in sostituzione del Presidente dell'Ordine, Avv. Roberto Roccari.

La scelta è caduta sullo scrivente Avv. Malpezzi- privo di deleghe gestionali- in quanto il personale dipendente del Consiglio dell'Ordine non ha incarichi dirigenziali ed è privo di idonee competenze tecniche in materia.

Analogamente, con riferimento alle tre macro- aree di rischio specifiche, individuate dalla medesima delibera e in particolare relativamente alla voce "rilascio di pareri di congruità", il Consiglio nella seduta del 17/10/2016, ha deliberato di ruotare i componenti delle Commissioni opinamenti civili e penali, patrocinio a spese dello Stato e accreditamenti a partire dal 01/01/2017, al fine di evitare un'eccessiva permanenza delle persone originariamente incaricate nell'ambito di Commissioni che svolgono compiti delicati.

Inoltre in data 07/03/2016 è stata approvata dal Consiglio dell'Ordine una modifica al Regolamento dell'Organismo di Conciliazione che esplicita in modo inequivocabile i criteri da utilizzarsi, da parte dell'ODM, nella nomina dei mediatori ed introduce un esplicito ed esclusivo criterio di rotazione. Ciò all'evidente fine di scongiurare eventuali abusi nell'attribuzione di incarichi che possono essere remunerati.

Le modifiche di cui sopra saranno riportate nel Piano triennale di prossima adozione.

Per quel che attiene la Fondazione Forense.

Vi è sempre stato un forte dubbio interpretativo circa l'applicabilità di suddetta normativa anche alle Fondazioni, posto che non vi era alcun specifico riferimento alle Fondazioni nel D. Lgs. 33/2013 e perchè il comma 34 dell'art. 1 della L. 190/2012 faceva esplicito richiamo all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, il quale, anche tuttora, si riferisce ai soli enti pubblici non economici nazionali, regionali o locali.

Il fatto che la Fondazione Forense sia un ente di diritto privato lasciava ragionevolmente supporre che alle Fondazioni non dovesse applicarsi la L. 190/2012,

ma era parimenti innegabile che l'art. 22 del D. Lgs 33/2013- posto a presidio della trasparenza- sembrava invece genericamente riferirsi, nel proprio titolo, a tutti gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

E, parimenti, non vi era e non vi è dubbio alcuno che la Fondazione Forense sia un ente di diritto privato controllato da un ente pubblico non economico (il Consiglio dell'Ordine).

Pertanto, pur in un contesto normativo di non agevole interpretazione, si è ritenuto opportuno adottare un Piano congiunto che comprendesse insieme l'attività dell'Ordine e della Fondazione.

Alla data di stesura della predetta relazione e dopo le modifiche normative più sopra indicate, è però possibile affermare:

- che, con l'introduzione dell'art. 2 bis co. 2 del D. Lgs. 33/13, le Fondazioni siano obbligate agli oneri contenuti nel predetto provvedimento legislativo, solo allorchè abbiano bilanci superiori a 500.000 euro: la pubblicazione sul sito del Consiglio dell'Ordine, dell'ultimo bilancio approvato dalla Fondazione, dimostra inequivocabilmente come la Fondazione Forense non rientri nella casistica qui enucleata;
- che, con l'introduzione del comma 2 bis dell'art. 1 L. 190/12, è risultato ancor più chiaro che neppure trovino applicazione gli obblighi ivi indicati, atteso che questo comma 2 bis richiama- quanto ad ambito di applicazione soggettiva- il sopracitato art. 2 bis co. 2 del D. Lgs. 33/13.

Ne deriva che l'adottato Piano CONGIUNTO per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione (triennio 2016/ 2018), stante l'attuale panorama normativo, sia ampiamente sovrabbondante per quanto concerne la Fondazione Forense.

Lo stesso però potrà comunque intendersi come autonoma adozione di un modello organizzativo e di gestione ai sensi e per gli effetti di cui alla D. Lgs. 231/2001 e che potrà, laddove in ipotesi necessario, essere maggiormente adattato alla fattispecie criminose previste dal D. Lgs. 231/01.

Da ultimo si osserva che:

- la maggioranza delle decisioni viene assunta in sede di Consiglio di Amministrazione, per cui la collegialità è già in sè garanzia idonea ad evitare favoritismi di sorta;
- qualora la decisione venga assunta dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Tesoriere, la stessa deve poi essere ratificata in sede di CdA;
- i dipendenti della Fondazione non godono di autonomia decisionale alcuna e le attività istruttorie di loro esclusiva spettanza non sono di natura discrezionale (quali, a titolo esemplificativo, il rilascio di attestati di partecipazione ad eventi formativi, ovvero l'aggiornamento della posizione personale- all'interno del sito dell'Ordine- di ogni iscritto per quanto concerne l'obbligo della formazione continua);
- sotto il profilo più sopra indicato, nella consapevolezza che tra le aree di macro-rischio individuate dall'Anac vi sia pure quella inerente la formazione continua e tenuto conto altresì del fatto che questa attività viene concretamente svolta dalla Fondazione Forense, la stessa sarà oggetto di ulteriore disamina nel piano di prossima adozione;
- la Fondazione opera esclusivamente o in via assolutamente prevalente sulla base di istanze che pervengono via email: i dipendenti sono da tempo informati che,


nell'evasione delle pratiche, l'unico criterio da adottarsi è quello cronologico, salvo diverse urgenze che devono essere sottoposte al Presidente o al Vice Presidente o al Segretario/ Tesoriere affinché le valuti preventivamente;

- l'adozione, da parte della Fondazione, dello stesso codice di comportamento valevole per i dipendenti del Consiglio dell'Ordine mira a garantire evidente uniformità di parametri nella gestione delle pratiche.
- sino ad oggi la Fondazione Forense, per il tramite della sua Scuola, non ha mai organizzato eventi formativi a pagamento e pertanto non ha mai corrisposto compensi ai relatori (salvo piccole regalie di modesto valore entro un budget predeterminato dal CdA): ad oggi pertanto non sussiste rischio alcuno di favoritismi economici nei confronti dei relatori. Analogamente i rimborsi spese dei relatori avvengono entro determinati limiti di budget stabiliti dal Consiglio dell'Ordine e a cui la Fondazione si è uniformata, e comunque a piè di lista.

Forlì, lì 15/12/2016

*Per la Fondazione Forense*

Avv. Roberto Roccarì



*Per il Consiglio dell'Ordine*

Avv. Fabio Malpezzi

